

Publicato il 12/09/2019

N. 05831/2019 REG.PROV.CAU.

N. 09560/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9560 del 2019, proposto dai signori, (Omissis) rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Barbaro, Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/del 6.6.2019 che ha disposto la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

- Graduatoria con elenco allegato 2 contenente i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio;

Graduatoria con elenco allegato 3 contenente i soggetti che sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

DI TUTTI I SEGUENTI ATTI PRESUPPOSTI:

- Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con il quale è stato dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di

cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019;

Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, relativo alla convocazione degli aspiranti, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, nei giorni ivi specificati per ciascun candidato, per essere sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche;

Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- Graduatoria risultante dalla prova a quiz;

- Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;

- ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Visto il decreto presidenziale n. 5036 del 2019, con cui è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove;

Ritenuto che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

Ritenuta la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n. 335 del 1982;

Ritenuto di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare citata in premessa, e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n.335 del 1982.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO